

DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ESAME DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO  
ACUSTICO DEPOSITATE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE  
AUTORIZZAZIONI PER NUOVI PUBBLICI ESERCIZI

- a) Quando il titolare del pubblico esercizio nella “*Comunicazione Inizio Attività – Cartello Orario – Denominazioni – Impatto Acustico*” comunica che intende esercitare l’attività solo in **periodo di riferimento diurno** la valutazione d’impatto acustico allegata alla citata comunicazione (o depositata in un secondo momento) non viene trasmessa dal Settore Politiche Ambientali (S.P.A.) ad A.R.P.A. Lombardia.
- b) Quando il titolare del pubblico esercizio nella “*Comunicazione Inizio Attività – Cartello Orario – Denominazioni – Impatto Acustico*” comunica che intende esercitare l’attività **anche in periodo di riferimento notturno** la valutazione d’impatto acustico allegata alla citata comunicazione (o depositata in un secondo momento) viene trasmessa dal S.P.A. ad A.R.P.A. Lombardia per le valutazioni di propria competenza.

Nel primo caso (attività esercitata solo in periodo di riferimento diurno) il Settore Politiche Ambientali adotta autonomamente un provvedimento che costituirà parte integrante dell’Autorizzazione di Pubblico Esercizio. In questo provvedimento sono riportate una serie di prescrizioni specifiche in materia di rumori, desunte dalla Valutazione di Impatto Acustico depositata dal titolare del pubblico esercizio. È necessario quindi redigere questa relazione tecnica seguendo le indicazioni di seguito fornite, proprio per consentire una definizione puntuale di queste prescrizioni.

Quando invece l’attività verrà svolta anche in periodo di riferimento notturno, il S.P.A., prima di adottare analogo provvedimento, attenderà il parere di A.R.P.A. Lombardia che dovrebbe esprimersi, fatto salvo casi eccezionali, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Qualora siano richieste integrazioni da parte di A.R.P.A. Lombardia il termine è da intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal giorno in cui verranno fornite direttamente ad A.R.P.A. le integrazioni richieste. Tali integrazioni dovranno essere trasmesse anche all’Ufficio Agenti Fisici del Settore Politiche Ambientali.

Qualora le integrazioni non pervengano entro 2 mesi, A.R.P.A. Lombardia archiverà la richiesta di parere, fatturando comunque il costo dell’esame della pratica al titolare del pubblico esercizio, e il S.P.A. esprimerà parere non favorevole al rilascio dell’Autorizzazione di Pubblico Esercizio.

Allo stesso modo il S.P.A. esprimerà parere non favorevole qualora A.R.P.A. Lombardia si sia espressa in senso negativo.

Fatte salve diverse valutazioni da parte dei tecnici di A.R.P.A. Lombardia, la richiesta di integrazioni sarà effettuata una sola volta; dopo di che, se le integrazioni fornite non dovessero rispondere pienamente alla prima richiesta di A.R.P.A. Lombardia, sarà espresso parere non favorevole.

In entrambi i casi **la valutazione d’impatto acustico costituirà parte integrante della licenza di pubblico esercizio**. Nelle prescrizioni specifiche in materia di rumori viene indicato che qualora siano apportate modifiche significative al pubblico esercizio, sia per quanto concerne le caratteristiche strutturali sia per quanto concerne gli impianti/attrezzature (in particolare per quelle potenzialmente più rumorose rappresentate da: impianti di diffusione sonora - cappa aspirazione fumi - impianti di trattamento d’aria) dovrà essere depositata una nuova valutazione d’impatto acustico o una relazione integrativa concernente le sole modifiche apportate.

Poiché la normativa in vigore non consente, come una volta, di differenziare le attività svolte da un pubblico esercizio (tipologia unica) è necessario in via preliminare soffermarsi sulla natura dell’attività

che si intende **effettivamente** esercitare all'interno di un pubblico esercizio, in quanto da questa è strettamente connessa la valutazione dell'impatto acustico da eseguire.

Occorre quindi indicare se il pubblico esercizio oggetto di analisi svolgerà una delle seguenti attività (si precisa che le attività di cui sotto non sono da intendersi come esaustive):

- tipico bar con orario diurno (apertura nelle prime ore del mattino e chiusura nelle prime ore serali) senza preparazione di alimenti (assenza di cucina);
- bar con orario diurno e notturno (apertura nelle prime ore del mattino e chiusura sino alle ore 02:00) senza preparazione di alimenti (assenza di cucina);
- bar con orario prevalentemente serale/notturno (apertura pomeridiana per aperitivo e chiusura sino alle ore 02:00) con o senza preparazione di alimenti;
- ristorante/pizzeria con apertura sia a mezzogiorno che a cena senza attività di dopo cena
- ristorante/pizzeria con apertura sia a mezzogiorno che a cena con attività di dopo cena sino alla chiusura con o senza intrattenimento musicale
- birreria/paninoteca con orario prevalentemente serale/notturno
- panificio/pasticceria con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande con orari diversificati;
- kebab / take-away (apertura nelle ore antimeridiane e chiusura in serata);

L'individuazione puntuale della tipologia di attività di cui sopra assume rilevanza soprattutto al fine di caratterizzare e valutare i livelli sonori connessi con il contributo antropico interno (spostamento suppellettili, calpestio e vociare degli avventori) in quanto questo assume connotati sicuramente diversi a seconda delle diverse tipologie di attività svolte.

Per significare questo concetto si evidenziano i casi più estremi: mentre in un tipico bar con orario esclusivamente diurno (senza cucina) il contributo antropico sarà minimo in quanto gli avventori, entrando e uscendo dal pubblico esercizio senza soluzione di continuità, rimangono all'interno dello stesso solo per un breve periodo di tempo senza eccessive concentrazioni e con un comportamento generalmente moderato; in una birreria/paninoteca con orario serale/notturno gli avventori permangono invece all'interno del locale per molto tempo, concentrandosi soprattutto nei fine settimana in modo consistente e tenendo un comportamento decisamente più rumoroso (risate, urla, battimani, colpi sui tavoli, ecc...), con un contributo antropico pertanto rilevante.

Particolare attenzione in presenza di un locale cucina, dovrà essere rivolta anche all'attività di preparazione degli alimenti nei loro aspetti più rumorosi (es. battitura della carne, taglio degli alimenti), alla pulizia e movimentazione delle stoviglie ed alla pulizia e riassetto degli ambienti soprattutto quando dette operazioni sono effettuate a tarda notte.

Dopo aver individuato con precisione la natura/tipologia dell'attività che si intende esercitare e valutato il contributo antropico nei suoi vari aspetti (comportamento degli avventori e del personale, preparazione degli alimenti ed operazioni di riassetto), dovranno essere indicate con precisione **tutte le sorgenti sonore (impianti/attrezzature) utilizzate per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle sorgenti che tradizionalmente sono responsabili di accertati fenomeni di inquinamento acustico:

- impianti di diffusione sonora;
- cappe aspirazione a servizio della cucina
- impianti di trattamento d'aria (climatizzatori, condizionatori, estrattori)

Di queste sorgenti dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche, gli orari e le modalità di funzionamento.

Alla relazione tecnica dovranno essere allegate **due planimetrie**:

- una prima planimetria che consenta di individuare il contesto ambientale in cui insiste il pubblico esercizio; dovranno pertanto essere indicate tutte le unità abitative strutturalmente connesse con i locali occupati dal pubblico esercizio (sovrastanti, confinanti e/o adiacenti). Questa prima planimetria consente di individuare i c.d. "recettori" potenzialmente disturbati dall'attività del pubblico esercizio, rispetto ai quali dovranno essere effettuate le dovute valutazioni circa il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, con particolare attenzione ai limiti differenziali.
- una seconda planimetria del pubblico esercizio in scala adeguata da rendere possibile una sua agevole lettura, sulla quale dovranno essere riportate con precisione tutte le sorgenti sonore presenti all'interno del pubblico esercizio con particolare attenzione a quelle sopra indicate.

Per quanto concerne gli **impianti di diffusione sonora** (sorgente sonora maggiore responsabile degli accertati fenomeni di inquinamento acustico) poiché nelle prescrizioni specifiche in materia di rumori viene prescritto in modo puntuale che sarà consentito l'utilizzo dei soli impianti descritti nella relazione tecnica, **dovranno essere indicate con precisione** (se possibile anche con documentazione fotografica al fine di rendere agevole il controllo da parte degli organi a ciò preposti) **la natura, tipologia, caratteristiche tecniche e loro esatto posizionamento**. In particolare dovrà essere indicato se si intende utilizzare una delle seguenti tipologie di impianto:

- computer con propri diffusori acustici (max 2) di potenza non superiore ai 30 watt cadauno;
- mini HI-Fi di tipo domestico con propri diffusori acustici (max 2) di potenza non superiore ai 30 watt cadauno;
- impianto stereo di tipo tradizionale (amplificatore + casse) (max 2) di potenza non superiore ai 100 watt cadauno
- impianto stereo complesso (amplificatore + numerose casse acustiche) di potenza superiore ai 100 watt complessivi. In questo caso è necessario prevedere sin dall'origine l'installazione di un sistema di limitazione acustica che garantisca il mantenimento costante dei livelli sonori indicati in sede di valutazione previsionale.

Qualora nella relazione tecnica non si faccia riferimento ad alcun impianto elettroacustico, sarà prescritto che non sarà consentito l'utilizzo di impianti sonori all'interno del pubblico esercizio, indipendentemente dalle loro caratteristiche.

Nella valutazione dovrà essere indicato anche se il titolare intende utilizzare impianti televisivi all'interno del locale, soprattutto per la trasmissione di partite di calcio. In questa ipotesi si dovrà porre particolare attenzione al contributo antropico degli avventori intenti a vedere la partita, in considerazione del fatto che il comportamento degli avventori (urla, salti, colpi sui tavoli, applausi ecc..) in questo contesto assume verosimilmente caratteristiche tali da provocare disturbi acustici ai ricettori individuati.

Anche in questo caso, qualora nella relazione tecnica non si faccia riferimento ad alcun impianto televisivo, sarà prescritto che non sarà consentito l'utilizzo di impianti televisivi all'interno del pubblico esercizio.

Nella relazione tecnica dovrà anche essere indicato se il titolare del pubblico esercizio intende utilizzare aree esterne di proprietà (ad esempio giardino) o in concessione (ad esempio plateatico).

Dovranno in tal caso essere indicate le caratteristiche dell'area che il titolare pensa di utilizzare (ampiezza e posizionamento), il numero dei tavolini da posizionare nella predetta area, una stima del numero degli avventori e gli eventuali accorgimenti adottati per ridurre l'impatto acustico (materiale dei tavoli e sedie, ombrelloni, tende ecc.); in questo caso le prescrizioni specifiche in materia di rumori dell'autorizzazione di pubblico esercizio indicheranno espressamente che il titolare del pubblico esercizio ha la facoltà/possibilità di utilizzare le aree esterne indicate nella relazione tecnica con le modalità e condizioni descritte nella valutazione d'impatto acustico.

Questa valutazione preliminare, nell'eventualità di plateatici/dehor su suolo pubblico - fatti salvi tutti gli altri regolamenti vigenti in materia di occupazione e concessione suolo pubblico – darà al titolare del pubblico esercizio la possibilità di presentare istanza al Settore competente per ottenere la specifica concessione di occupazione suolo pubblico con le modalità e condizioni descritte nella valutazione d'impatto acustico. Poiché la parte della relazione che valuta l'impatto acustico del plateatico/dehor su suolo pubblico sarà trasmessa in copia al Settore competente, si invitano tutti i tecnici a dedicare ad essa delle pagine ad hoc titolate “VALUTAZIONE DEL PLATEATICO-DEHOR SU SUOLO PUBBLICO”.

Qualora nella relazione tecnica non si faccia riferimento ad utilizzo di aree esterne, le prescrizioni specifiche in materia di rumori dell'autorizzazione di pubblico esercizio prevedranno che non sarà consentito l'utilizzo di aree esterne a qualunque titolo.

### **CARATTERI DELLA DOCUMENTAZIONE**

POICHÉ LA VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO COSTITUISCE SEMPRE ED A TUTTI GLI EFFETTI PARTE INTEGRANTE DELL'AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO:

- NELLA DOCUMENTAZIONE NON DEVE ESSERE RIPORTATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO che si da per conosciuta. Qualora l'Ufficio riceva valutazioni d'impatto acustico comprensive di intere pagine dedicate alla normativa vigente, sarà chiesto al Tecnico Competente di depositare immediatamente un nuovo documento privo di normativa. Quanto sopra per rendere agevole la lettura della documentazione da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nel procedimento, compreso il titolare del pubblico esercizio.
- LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN 3 o 4 COPIE ORIGINALI in quanto le fotocopie spesso risultano illeggibili soprattutto qualora la relazione presenti grafici, foto, planimetrie ecc... Gli Uffici dell'Amministrazione non sono inoltre autorizzati ad effettuare copie della documentazione depositata.
- PER RENDERE LA RELAZIONE TECNICA NON MANOMETTIBILE, LE VALUTAZIONI DEVO ESSERE FASCICOLATE.
- LA RELAZIONE TECNICA ASSUME CARATTERE DI ATTO PUBBLICO E QUINDI VIENE ESCLUSO AUTOMATICAMENTE OGNI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.